

tutti ferrovieri ai quali (naturalmente io non garantisco i dati, ma riferisco quanto trovo stampato) si sarebbe sequestrato il quinto dello stipendio.

Prendo ad esempio il primo nome di quella nota, un certo Marchese Salvatore, il quale avrebbe ricevute 1,300 lire e si sarebbe obbligato a renderne 5,000! (*Impressione*). Il sovventore sarebbe un certo sacerdote Tripani, il quale pare che abbia preso un poco troppo alla lettera la parabola dei talenti e le parole del Vangelo: *exegissem quod meum est cum usura*.

Supponiamo per ipotesi (nello stampato non è indicato) che lo stipendio annuo di Marchesi Salvatore sia uguale alla somma che egli effettivamente ricevè dal Tripani, cioè di 1300 lire; il quinto ascenderebbe a 260 lire. Ora applichiamo il mio disegno di legge a questo caso; che il mutuo sia di carattere civile o commerciale, è indifferente: se fosse civile, pagando un interesse del sette e mezzo per cento, il Marchesi dopo sei annualità avrebbe estinto l'intero suo debito meno sole 85 lire; se fosse commerciale, pagando l'interesse del nove per cento, con circa sette annualità avrebbe ugualmente estinto completamente il suo debito.

Ora supponendo che il sequestro a carico del Marchesi sia stato eseguito tre anni indietro, applicando la legge che io propongo, fra tre anni il Marchesi avrebbe estinto il suo debito. Ed egli certo non mancherebbe di invocare il diritto che gli deriverebbe da questa legge, tanto più che il bravo sacerdote che gli favorì il prestito seguirebbe ugualmente a passeggiare le strade dopo essere stato pagato di ogni suo avere. Che se l'usura fosse in qualche modo stata nascosta o velata nelle clausole del contratto, il debitore potrebbe invocare anche la prova testimoniale e tutte le altre prove, sempre che naturalmente vi fosse qualche grave indizio a suo favore.

Se la Camera vorrà consentire la presa in considerazione di questa mia proposta di legge, desidererei che se ne deliberasse anche il rinvio alla stessa Commissione che esamina l'altro disegno di legge presentato dal ministro Gianturco sul medesimo argomento. Essa potrà riferire insieme sulle due proposte. Sarà allora il caso, se mai, di entrare in maggiori svolgimenti a sostegno della mia tesi.

Intanto confido che l'onorevole ministro

non vorrà opporsi alla presa in considerazione, tanto più che egli non può avere altro desiderio che quello che Commissione e Camera esaminino e discutano profondamente sotto ogni punto di vista questo gravissimo argomento dell'usura. (*Bene! — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro guardasigilli. Onorevoli colleghi, non solo io non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Sonnino, ma gli sono grato di aver riconosciuto l'utilità e l'opportunità di un disegno di legge per la repressione dell'usura. Gliene sono tanto più grato, in quanto io penso che il diritto non sia solamente una norma di ragione, ma sia altresì un sentimento diretto ad operare molto efficacemente sulle masse popolari.

Vi ha una psicologia giuridica, per così dire, di cui il legislatore non può non tener conto; ora offende certamente il sentimento pubblico, il sentimento di giustizia del popolo il vedere che si possa impunemente, solo che ciò si faccia in modo aperto e sfacciato, esigere il 200 e 300 per cento, come nel caso di cui l'onorevole Sonnino vi ha intrattenuto.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Sonnino si distingue certo dal progetto ministeriale in tre punti fondamentali. Il primo è questo: egli crede che sia più semplice e facile stabilire un certo tasso oltre il quale non si possa andare, laddove il progetto ministeriale crede di appigliarsi ad un concetto meno preciso, meno determinato, ma che può, rimesso all'equo apprezzamento del magistrato, produrre, a parer mio, effetti più profondi e benefici, quelli cioè di commisurare la prestazione alla controprestazione.

Il disegno di legge dell'onorevole Sonnino si discosta ancora dal progetto ministeriale nel non ammettere il reato di usura; reato che neppure nel progetto ministeriale è ammesso pei singoli contratti usurari, ma soltanto per l'usura abituale.

Il disegno dell'onorevole Sonnino si discosta ancora dal mio in un terzo punto; in quanto è diretto a punire solamente l'usura pecuniaria, mentre quello ministeriale contempla tanto l'usura pecuniaria quanto l'usura reale.

Ma è bene che tutti questi problemi, che sono certamente gravissimi, siano esaminati dalla Commissione a cui è deferito già l'e-